



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Adeguamento dell'articolo 51, comma 2 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

Testo ddl

Art. 1

Tutela delle acque. Conferimenti agli enti locali. Modifiche all'articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006

1. Il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 12 giugno 2006, n.9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) è sostituito dal seguente:

"2. Sono altresì attribuiti alle province i compiti e le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni relative all'immersione in mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri dei materiali seguenti:

- a) materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale n. 9 del 2006 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2 lettera a), è rilasciata dalla provincia, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

2-ter. L'immersione in mare dei materiali di cui al comma 2, lettera b), è soggetta ad autorizzazione provinciale. Per le opere di ripristino, che non comportano aumento della cubatura delle opere preesistenti, è dovuta la sola comunicazione alla provincia competente.

2-quater. L'immersione in mare di materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri non è soggetta ad autorizzazione.

2-quinquies. La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione provinciale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche stabilite dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del comma 5 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2-sexies. La provincia istruisce e rilascia l'autorizzazione per gli interventi di cui ai commi 2-bis e 2-quinquies, anche se assoggettati a valutazione di impatto ambientale regionale".

3. Al comma 3-bis, dopo le parole "commi 2" sono aggiunte le seguenti: ", 2-bis, 2-ter, 2-quinquies, 2-sexies".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).